



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 dicembre 2023  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2023/0359(NLE)

---

---

16570/23  
ADD 3 REV 1

PECHE 582  
UK 244  
N 115

**NOTA**

---

Oggetto:                   REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2023/194

---


### ALLEGATO III

#### ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicereelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicereelli	Riquadri statistici CIEM
1r	31-33 E9-F4; 33 F5; 34-37 E9-F6; 38-40 F0-F5; 41 F4-F5
2r	35 F7-F8; 36 F7-F9; 37 F7-F8; 38 41 F6-F8; 42 F6-F9; 43 F7-F9; 44 F9-G0; 45 G0-G1; 46 G1
3r	41-46 F1-F3; 42-46 F4-F5; 43-46 F6; 44-46 F7-F8; 45-46 F9; 46-47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38-40 E7-E9 e 41-46 E6-F0
5r	47-52 F1-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7r	47-52 E6-F0

Zone di gestione dei cicerelli



## ALLEGATO IV

### CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
1	Stanhope ground	60° 10' N - 01° 45' E 60° 10' N - 02° 00' E 60° 25' N - 01° 45' E 60° 25' N - 02° 00' E	dal 1° gennaio al 30 aprile	
2	Long Hole	59° 07,35' N - 0° 31,04' O 59° 03,60' N - 0° 22,25' O 58° 59,35' N - 0° 17,85' O 58° 56,00' N - 0° 11,01' O 58° 56,60' N - 0° 08,85' O 58° 59,86' N - 0° 15,65' O 59° 03,50' N - 0° 20,00' O 59° 08,15' N - 0° 29,07' O	dal 1° gennaio al 31 marzo	
3	Coral edge	58° 51,70' N - 03° 26,70' E 58° 40,66' N - 03° 34,60' E 58° 24,00' N - 03° 12,40' E 58° 24,00' N - 02° 55,00' E 58° 35,65' N - 02° 56,30' E	dal 1° gennaio al 28 febbraio	

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
4	Papa Bank	59° 56' N - 03° 08' O 59° 56' N - 02° 45' O 59° 35' N - 03° 15' O 59° 35' N - 03° 35' O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
5	Foula Deeps	60° 17,50' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 02° 10' O 60° 20,00' N - 02° 00' O 60° 20,00' N - 01° 50' O	dal 1° novembre al 31 dicembre	
6	Egersund Bank	58° 07,40' N - 04° 33,00' E 57° 53,00' N - 05° 12,00' E 57° 40,00' N - 05° 10,90' E 57° 57,90' N - 04° 31,90' E	dal 1° gennaio al 31 marzo	(10 × 25 miglia nautiche)
7	A est dell'Isola di Fair	59° 40' N - 01° 23' O 59° 40' N - 01° 13' O 59° 30' N - 01° 20' O 59° 10' N - 01° 20' O 59° 30' N - 01° 28' O 59° 10' N - 01° 28' O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
8	West Bank	57° 15' N - 05° 01' E 56° 56' N - 05° 00' E 56° 56' N - 06° 20' E 57° 15' N - 06° 20' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(18 × 4 miglia nautiche)

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
9	Revet	57° 28,43' N - 08° 05,66' E 57° 27,44' N - 08° 07,20' E 57° 51,77' N - 09° 26,33' E 57° 52,88' N - 09° 25,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(1,5 × 49 miglia nautiche)
10	Rabarberen	57° 47,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 09,00' E 57° 47,00' N - 11° 09,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	A est di Skagen (2,7 × 4 miglia nautiche)

---

## ALLEGATO V

### AUTORIZZAZIONI DI PESCA

#### PARTE A

#### NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA

#### PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	59	DK	25	51
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SE	10	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	66	DE	16	41
			IE	1	
	ES		20		
	FR		18		
	PT		9		
	Non assegnate		2		
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	450	DK	450	141
Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b <sup>(1)</sup>	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	
<sup>(1)</sup> La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.					

PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA  
PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Venezuela <sup>(1)(2)</sup>	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45
<p>(1) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario del peschereccio richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dal peschereccio in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.</p> <p>(2) Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia, un peschereccio può proseguire le attività di pesca fino a tre mesi dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– abbia avviato il processo per rinnovare la sua autorizzazione di pesca;</li> <li>– abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.</li> </ul> <p>Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.</p>			

## ALLEGATO VI

### ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT<sup>1</sup>

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	55
Unione	115

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	364
Francia	140 <sup>(1)</sup>
Italia	30
Cipro	20 <sup>(1)</sup>
Malta	54 <sup>(1)</sup>
Unione	684

<sup>(1)</sup> Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a ciancio sia sostituito da più pescherecci con palangaro (fino ad un massimo di 10) conformemente alla tabella A del punto 4 del presente allegato.

---

<sup>1</sup> I numeri di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia	18
Italia	12
Unione	28

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Tabella A

	Numero di pescherecci <sup>(1)(2)</sup>							
	Grecia <sup>(3)</sup>	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro <sup>(4)</sup>	Malta <sup>(5)</sup>	Portogallo
Pescherecci a cianciuolo <sup>(6)</sup>	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con palangaro	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con lenze e canne	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con lenze a mano	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci da traino	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci di stazza ridotta	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale <sup>(7)</sup>	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
<p>(1) I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.</p> <p>(2) I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.</p> <p>(3) Un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciuolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.</p> <p>(4) È possibile sostituire un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciuolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.</p> <p>(5) È possibile sostituire un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.</p> <p>(6) I rispettivi numeri di pescherecci a cianciuolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.</p> <p>(7) Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).</p>								

5. Numero massimo di tonnage autorizzate da ciascuno Stato membro per la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di tonnage <sup>(1)</sup>	
Stato membro	Numero di tonnage
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2
<sup>(1)</sup> I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.	

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso <sup>(1)</sup>		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Grecia	2	2 100
Spagna	10	11 852
Croazia	4	7 880
Italia	13	12 600
Cipro	3	3 000
Malta	6	12 300
Portogallo	2	500
<sup>(1)</sup> I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.		

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) <sup>(1)</sup>	
Grecia	785
Spagna	6 300
Croazia	2 947
Italia	3 764
Cipro	2 195
Malta	8 786
Portogallo	350
<sup>(1)</sup> I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.	

7. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga (*Thunnus alalunga*) del nord come specie bersaglio, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2107

Stato membro	Numero massimo di pescherecci
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Portogallo	310

8. Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano tonno obeso (*Thunnus obesus*) nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro	Numero massimo di pescherecci a ciancio	Numero massimo di pescherecci con palangaro
Spagna	23	190
Francia	11	–
Portogallo	–	79
Unione	34	269

---

## ALLEGATO VII

### ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel periodo dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024 la pesca esplorativa di austromerluzzi nella zona della convenzione CCAMLR è limitata come indicato di seguito.

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozona e numero massimo di pescherecci

Stato membro	Sottozona	Numero massimo di pescherecci
Spagna	48.6	1
Spagna	88.1	1
Spagna	88.2	1

Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo ( <i>Dissostichus mawsoni</i> ) (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo ( <i>Dissostichus mawsoni</i> ) (in tonnellate)/tutta la sottozona <sup>(1)</sup>	Limite di catture accessorie (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca		
						Razze ( <i>Rajiformes</i> )	Granatieri ( <i>Macrourus</i> spp.) <sup>(2)</sup>	Altre specie
48.6	Tutta la sottozona	dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024	48.6_2	148	518	7	23	23
			48.6_3	42		2	6	6
			48.6_4	126		6	20	20
			48.6_5	202		10	32	32
88.1	Tutta la sottozona	dal 1° dicembre 2023 al 31 agosto 2024	A, B, C, G <sup>(3)</sup> ("N70")	665	3 499	33	106	33
			G, H, I, J, K <sup>(4)</sup> ("S70")	2 309		115	316	115
			Zona di ricerca speciale ("SRZ") dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross	456		22	72	22

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo ( <i>Dissostichus mawsoni</i> ) (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo ( <i>Dissostichus mawsoni</i> ) (in tonnellate)/tutta la sottozona <sup>(1)</sup>	Limite di catture accessorie (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca		
						Razze ( <i>Rajiformes</i> )	Granatieri ( <i>Macrourus spp.</i> ) <sup>(2)</sup>	Altre specie
88.2	Tutta la sottozona	dal 1° dicembre 2023 al 31 agosto 2024	A, B <sup>(3)</sup> (N70)	Incluso nel limite di cattura per N70 nella sottozona 88.1	970	Incluso nei limiti per le catture accessorie per N70 nella sottozona 88.1		
			A, B <sup>(4)</sup> (S70)	Incluso nel limite di cattura per S70 nella sottozona 88.1		Incluso nei limiti per le catture accessorie per S70 nella sottozona 88.1		
			Parte dell'SSRU_A all'interno dell'SRZ	Incluso nel limite di cattura per l'SRZ nella sottozona 88.1		Incluso nei limiti per le catture accessorie per l'SRZ nella sottozona 88.1		
			88.2_1	184		9	29	29
		88.2_2	322	16	53	53		
		88.2_3	242	12	38	38		
		88.2_4	222	11	35	35		
		dal 14 dicembre 2023 al 31 agosto 2024	88.2_H	146	146	7	23	23
<p><sup>(1)</sup> La specie bersaglio è l'austromerluzzo (<i>Dissostichus mawsoni</i>). Ogni esemplare di moro oceanico (<i>Dissostichus eleginoides</i>) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (<i>Dissostichus mawsoni</i>).</p> <p><sup>(2)</sup> Nella zona 88.1 e nelle SSRU A e B nella zona 88.2, quando le catture di granatieri (<i>Macrourus spp.</i>) effettuate da un singolo peschereccio in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (<i>Dissostichus spp.</i>) effettuate dallo stesso peschereccio nella medesima SSRU, il peschereccio in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.</p> <p><sup>(3)</sup> Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.</p> <p><sup>(4)</sup> Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.</p>								

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6\_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6\_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6\_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6\_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 30' S 13° 00' O

70° 30' S 11° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 30' S 08° 00' O

69° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 30' S 11° 00' O

71° 30' S 15° 00' O

## Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2

### Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2\_1

73° 48' S 108° 00' O

73° 48' S 105° 00' O

75° 00' S 105° 00' O

75° 00' S 108° 00' O

### Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2\_2

73° 18' S 119° 00' O

73° 18' S 111° 30' O

74° 12' S 111° 30' O

74° 12' S 119° 00' O

### Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2\_3

72° 12' S 122° 00' O

70° 50' S 115° 00' O

71° 42' S 115° 00' O

73° 12' S 122° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2\_4

72° 36' S 140° 00' O

72° 36' S 128° 00' O

74° 42' S 128° 00' O

74° 42' S 140° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (*Small-scale research units – SSRU*)

Regione	SSRU	Linea di confine
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.
	G	Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.
	H	Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.
	I	Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

Regione	SSRU	Linea di confine
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70° 50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	D	Da 70° 50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	E	Da 70° 50' S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	F	Da 70° 50' S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	G	Da 70° 50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
	J	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	K	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	L	Da 70° 50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	M	Da 70° 50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50' S.

## Parte B

### Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (*Euphausia superba*)

#### Informazioni generali

Membro: .....

Campagna di pesca: .....

Nome del peschereccio: .....

Livello di catture previsto (in tonnellate): .....

Capacità giornaliera di trasformazione del peschereccio (tonnellate di peso vivo): .....

#### Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	<input type="checkbox"/>
48.2	<input type="checkbox"/>
48.3	<input type="checkbox"/>
48.4	<input type="checkbox"/>
58.4.1	<input type="checkbox"/>
58.4.2	<input type="checkbox"/>

Tecnica di pesca:            Selezionare la casella corrispondente

- Rete da traino convenzionale
- Sistema di pesca continua
- Pompaggio per svuotare il sacco
- Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) <sup>(1)</sup>
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto (precisare)	
<sup>(1)</sup> Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.	

## Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
	Esterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>	Esterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>	Esterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete <sup>(1)</sup> (m)						
Area dell'apertura (m <sup>2</sup> )						
Dimensione di maglia media della rete <sup>(3)</sup> (mm)	Esterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>	Esterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>	Esterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>
1 <sup>a</sup> parte della rete						
2 <sup>a</sup> parte della rete						
3 <sup>a</sup> parte della rete						
...						
Parte finale della rete (sacco)						
<p>(1) Prevista in condizioni operative.</p> <p>(2) Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.</p> <p>(3) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).</p>						

## Schema o schemi delle reti

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile ([www.ccamlr.org/node/74407](http://www.ccamlr.org/node/74407)), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (*Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - WG-EMM*). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1. la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);
2. la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);
3. la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);
4. i dettagli dei nastri tensori utilizzati nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione "nil" se non sono utilizzati nastri tensori); i nastri tensori evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

## Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo: .....

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile ([www.ccamlr.org/node/74407](http://www.ccamlr.org/node/74407)), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Fornire i dettagli di ciascun dispositivo di esclusione dei mammiferi marini utilizzato, indicando altresì se si tratta di un dispositivo di esclusione delle foche, delle balene o di altri mammiferi marini.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dal peschereccio.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):.....

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (*Euphausia superba*) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL  
PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	$W*L*H*\rho*1\ 000$	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		$\rho$ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro <sup>(1)</sup>	$V*F_{krill}*\rho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala <sup>(1)</sup>	Osservazione diretta	litro
		$F_{krill}$ = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala <sup>(1)</sup>	Correzione volume flussometro	–
		$\rho$ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Flussometro <sup>(2)</sup>	$(V \cdot \rho) - M$	V = volume della pasta di krill antartico	Per cala <sup>(1)</sup>	Osservazione diretta	litro
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per cala <sup>(1)</sup>	Osservazione diretta	kg
		$\rho$ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Bilancia di flusso	$M \cdot (1 - F)$	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala <sup>(2)</sup>	Osservazione diretta	kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	–
Vassoio	$(M - M_{\text{tray}}) \cdot N$	$M_{\text{tray}}$ = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	–

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Conversione in farina	$M_{meal} * MCF$	$M_{meal}$ = peso della farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	–
Volume del sacco	$W * H * L * \rho * \pi / 4 * 1\ 000$	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		$\rho$ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	Precisare				
<p>(1) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.</p> <p>(2) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.</p>					

## Tappe e frequenza delle osservazioni

### Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione  $\pm 0,05$  m)

Ogni mese<sup>(1)</sup>

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di profondità; precisione  $\pm 0,1$  m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro<sup>(1)</sup>

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese<sup>(1)</sup>

Stimare la conversione del volume in peso ( $\rho$ ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala<sup>(2)</sup>

Ottenere un campione dal flussometro e:

- misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati
- stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

## Flussometro<sup>(2)</sup>

Prima della pesca Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana<sup>(1)</sup> Verificare la densità ( $\rho$ ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala<sup>(2)</sup> Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

## Bilancia di flusso

Prima della pesca Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala<sup>(2)</sup> Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

– misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

– stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

## Vassoio

Prima della pesca Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione  $\pm 0,1$  kg)

Ogni cala Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione  $\pm 0,1$  kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

## Conversione in farina

Ogni mese<sup>(1)</sup> Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala Misurare il peso della farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

## Volume del sacco

All'inizio della pesca Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione  $\pm 0,1$  m)

Ogni mese<sup>(1)</sup> Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione  $\pm 0,1$  m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

---

(1) Un nuovo periodo comincia quando il peschereccio entra in una nuova sottozona o divisione.

(2) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

## ALLEGATO VIII

### ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di pescherecci	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada (*Xiphias gladius*) e alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di pescherecci	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 <sup>(1)</sup>	7 882
Portogallo	15	6 925
Unione	83	26 397
<sup>(1)</sup> Questo numero non include i pescherecci registrati a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.		

3. I pescherecci di cui al punto 1 sono altresì autorizzati a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC.
  4. I pescherecci di cui al punto 2 sono altresì autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.
-

## ALLEGATO IX

### ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	Da fissare
Unione	Da fissare

2. Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	Da fissare
Unione	Da fissare

---

## ALLEGATO X

### ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Lo sforzo annuale di pesca di fondo dei pescherecci dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA non supera i limiti seguenti:

Francia	237 giorni di pesca
Spagna	2 pescherecci
Altri Stati membri	0

## ALLEGATO XI

### MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/194

1. L'allegato IA, parte F, del regolamento (UE) 2023/194 è sostituito dal seguente:

"

<b>Tabella 1</b>			
Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona: 6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12 (BSF/56712-)
<b>Anno</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	TAC precauzionale
Germania	21	16	
Estonia	10	8	
Irlanda	52	39	
Spagna	103	78	
Francia	1 450	1 096	
Lettonia	67	51	
Lituania	1	0	
Polonia	1	0	
Altri	5 <sup>(1)</sup>	4 <sup>(1)</sup>	
Unione	1 710	1 292	
Regno Unito	103	78	
TAC	1 813	1 370	
<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).			

<b>Tabella 2</b>			
Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9 e 10 (BSF/8910-)
<b>Anno</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	TAC precauzionale
Spagna	7	7	
Francia	17	18	
Portogallo	2 106	2 302	
Unione	2 130	2 327	
TAC	2 130	2 327	

**Tabella 3**

Specie:	Berici <i>Beryx spp.</i>		Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (ALF/3X14-)	
<b>Anno</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	TAC precauzionale		
Irlanda	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>			
Spagna	40 <sup>(1)</sup>	40 <sup>(1)</sup>			
Francia	11 <sup>(1)</sup>	11 <sup>(1)</sup>			
Portogallo	118 <sup>(1)</sup>	118 <sup>(1)</sup>			
Unione	174 <sup>(1)</sup>	174 <sup>(1)</sup>			
Regno Unito	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>			
TAC	179 <sup>(1)</sup>	179 <sup>(1)</sup>			

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

**Tabella 4**

Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (RNG/5B67-)	
<b>Anno</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	TAC precauzionale		
Germania	4 <sup>(1)(2)</sup>	3 <sup>(1)(2)</sup>			
Estonia	34 <sup>(1)(2)</sup>	24 <sup>(1)(2)</sup>			
Irlanda	150 <sup>(1)(2)</sup>	108 <sup>(1)(2)</sup>			
Spagna	37 <sup>(1)(2)</sup>	27 <sup>(1)(2)</sup>			
Francia	1 910 <sup>(1)(2)</sup>	1 367 <sup>(1)(2)</sup>			
Lituania	44 <sup>(1)(2)</sup>	31 <sup>(1)(2)</sup>			
Polonia	22 <sup>(1)(2)</sup>	16 <sup>(1)(2)</sup>			
Altri	4 <sup>(1)(2)(3)</sup>	3 <sup>(1)(2)(3)</sup>			
Unione	2 205 <sup>(1)(2)</sup>	1 579 <sup>(1)(2)</sup>			
Regno Unito	112 <sup>(1)(2)</sup>	80 <sup>(1)(2)</sup>			
TAC	2 317 <sup>(1)(2)</sup>	1 659 <sup>(1)(2)</sup>			

<sup>(1)</sup> Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/\*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/\*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

<sup>(2)</sup> Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

<sup>(3)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67\_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67\_AMS per il granatiere berglax).

**Tabella 5**

Specie: Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/8X14-)	
<b>Anno</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	TAC precauzionale
Germania	10 (1)(2)	13 (1)(2)	
Irlanda	2 (1)(2)	3 (1)(2)	
Spagna	1 111 (1)(2)	1 410 (1)(2)	
Francia	51 (1)(2)	65 (1)(2)	
Lettonia	18 (1)(2)	23 (1)(2)	
Lituania	2 (1)(2)	3 (1)(2)	
Polonia	347 (1)(2)	442 (1)(2)	
Unione	1 541 (1)(2)	1 959 (1)(2)	
Regno Unito	4 (1)(2)	6 (1)(2)	
TAC	1 545 (1)(2)	1 965 (1)(2)	
(1)	Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle zone 6 e 7; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).		
(2)	Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.		

**Tabella 6**

Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona: 6, 7 e 8 (SBR/678-)	
<b>Anno</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	TAC precauzionale
Irlanda	3 (1)	3 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna	84 (1)	84 (1)	
Francia	4 (1)	4 (1)	
Altri	3 (1)(2)	3 (1)(2)	
Unione	94 (1)	94 (1)	
Regno Unito	11 (1)	11 (1)	
TAC	105 (1)	105 (1)	
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
(2)	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).		

**Tabella 7**

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (SBR/10-)
<b>Anno</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	TAC precauzionale	
Spagna	5	5		
Portogallo	600	600		
Unione	605	605		
Regno Unito	5	5		
TAC	610	610		

"

2. Nell'allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2023/194, le tabelle relative allo sgombro (*Scomber scombrus*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a, 3b, 3c e 3d; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; nelle acque dell'Unione e nelle acque del Regno Unito della sottozona CIEM 4; e nelle acque norvegesi delle divisioni 2a e 4a sono sostituite dalle seguenti:

"

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A34-N)
Belgio	501	(1)(2)	TAC analitico	
Danimarca	29 446	(1)(2)(4)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	523	(1)(2)		
Francia	1 579	(1)(2)		
Paesi Bassi	1 589	(1)(2)		
Svezia	4 743	(1)(2)(3)		
Unione	38 381	(1)(2)		
TAC	782 066			

(1) Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Fino al 60 % del contingente assegnato agli Stati membri nell'ambito di MAC/2A34 può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/\*2AX14).

	Zona 3a	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c	Zona 4b	Zona 4c	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2AX14)
Belgio	0	0	0	0	301
Danimarca	0	4 130	0	0	10 312
Germania	0	0	0	0	314
Francia	0	490	0	0	947
Paesi Bassi	0	490	0	0	953
Svezia	0	0	390	10	2 846
Unione	0	5 110	390	10	15 673

- (2) Nei limiti di questi contingenti, e previo accordo con il pertinente Stato costiero, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	0	0
Danimarca	0	0
Germania	0	0
Francia	0	0
Paesi Bassi	0	0
Svezia	0	0
Unione	0	0

- (3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/\*2A4AN):

266

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

- (4) Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i seguenti trasferimenti, che possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6, 7 e 8d; nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b e 8e; nelle acque internazionali delle zone 12 e 14; e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/\*2A14):

Post-trasferimento	
Germania	749
Spagna	1
Estonia	6
Francia	499
Irlanda	2 495
Lettonia	5
Lituania	5
Paesi Bassi	1 092
Polonia	53

"